

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO



PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg.

Del 01/03/2004

OGGETTO: REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. SAN MARTINO.

L'anno Duemilaquattro.....il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **11,00**.

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **seconda** convocazione in sessione straordinaria pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI ROLANDO	SI		FRANCESCONI MAURIZIO		SI
CATENA PIERO	SI		CECCHINI ANTENORE	SI	
VENANZI PATRIZIA	SI		DE SANTIS ORAZIO		SI
CARPENTI OMBRETTA		SI	NENCINI GIULIANO	SI	
BRUNORI MORENO	SI		AVINCOLA NAZZARENO	SI	
GAZZELLA MARIO	SI		ROMANAZZO MAURIZIO	SI	

Assegnati n. 13

In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (ex Art. 289 del T.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148) i consiglieri:

Presenti n. 9

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il **Dr. Rolando Luciani** nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa il **Segretario Comunale D.ssa Deborah Giraldi**

La seduta è pubblica



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali in località San Martino

TITOLO I

Principi generali

- Articolo 1- Finalità e classificazione degli impianti
- Articolo 2 - Impianti sportivi comunali
- Articolo 3 - Destinatari della concessione

TITOLO II

Concessione in uso per spazi e orari prestabiliti

- Articolo 4- Principi generali
- Articolo 5- Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione
- Articolo 6- Concessione per uso straordinario

TITOLO III

Utilizzo dell'impianto

- Articolo 7- Uso dell'impianto
- Articolo 8- Pubblicità e pubblico
- Articolo 9- Divieto di sub - concessione
- Articolo 10- Rispetto degli impianti ed attrezzature
- Articolo 11- Installazioni particolari
- Articolo 12- Tariffe d'uso
- Articolo 13- Penalità

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali in località San Martino

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 - finalità e classificazione degli impianti

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale siti in località San Martino:
 - a) un campo da calcio in erba ml 64 x 103;
 - b) un campo da calcio in terra ml 58 x 106;
 - c) palestra ml 20 x 30;
 - d) spogliatoi e servizi;

a) Campo Calcio in erba.

L'impianto con relativi servizi è accessibile all'uso pubblico per tutto l'arco dell'anno solare per l'effettuazione d'incontri secondo calendari CONI o Leghe Calcio. E' utilizzato inoltre in tutti i casi in cui l'Amministrazione autorizzerà con provvedimento proprio e/o nei casi d'uso scolastico, didattico, ricreativo, a scopo benefico, promossi dall'Amministrazione stessa o da associazioni iscritte al Registro Municipale delle Associazioni con il patrocinio dell'Amministrazione. L'impianto è utilizzato con diritto di prelazione da parte delle società calcistiche affiliate CONI, alle Leghe calcio o dalle associazioni iscritte al Registro Municipale delle Associazioni che promuovono o incentivano la pratica sportiva del gioco del calcio. Le Società che utilizzano il campo di calcio per incontri di campionato, debbono presentare il calendario delle gare al Responsabile del Servizio Sport. Le Società che intendono utilizzare il campo per manifestazioni extra campionato od occasionali, sono tenute a farne richiesta prima della data prevista, al Responsabile del Servizio Sport che si riserva di concedere, di volta in volta, l'autorizzazione. Al campo suddetto è annesso un doppio spogliatoio per la squadra locale e quella ospite, con annessi i bagni e le docce. Il campo od impianto non potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- sia decretata l'impraticabilità del fondo da parte di organi federali in occasione degli incontri previsti dal CONI o a discrezione del Custode degli impianti sportivi e comunque del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, previa scrupolosa verifica dell'impossibilità di giocare, se non con grave pregiudizio dello stato del terreno e dell'incolumità dei giocatori;
- siano previsti inderogabili lavori di manutenzione e/o cura del tappeto erboso o del fondo in generale, ivi compresi eventuali impianti pertinenti al campo stesso, anche durante lo svolgimento dei campionati;
- siano programmati tutti i lavori di ordinaria manutenzione previsti al termine della stagione sportiva e fino alla ripresa della stessa, intendendo con questa anche le eventuali dispute di coppa - CONI;
- manchino i presupposti per lo svolgimento di incontri connessi con la tutela dell'ordine pubblico, carenza di servizi, inagibilità dell'impianto, ecc.;
- manchino in ogni caso provvedimenti autorizzativi da parte dell'Amministrazione Comunale.

b) Campo Calcio in terra.

L'impianto con relativi servizi è accessibile all'uso pubblico per tutto l'arco dell'anno solare per l'effettuazione di incontri previsti dal CONI, dalle Leghe Calcio, per allenamento, incontri amichevoli, ad uso scolastico, didattico, ricreativo, a scopo benefico e in tutti i casi in cui l'Amministrazione autorizzerà l'uso con proprio provvedimento. L'impianto è utilizzato con diritto di prelazione da parte delle società sportive calcistiche, appartenenti alle Leghe Calcio o dalle associazioni iscritte al Registro Municipale delle Associazioni che promuovono o incentivano la pratica sportiva del gioco del calcio o di altri sport ivi praticabili. Le Società che utilizzano il campo di calcio per incontri di campionato, debbono presentare il calendario delle gare al Responsabile del Servizio Sport, prima della data prevista per la prima gara. Le Società che intendono utilizzare il campo per manifestazioni extra campionato od occasionali, sono tenute a farne richiesta prima della data prevista, al Responsabile del Servizio Sport che si riserva di concedere, di volta in volta, l'autorizzazione.

Il campo non potrà essere utilizzato nei casi previsti di cui sub a).

c) Palestra.

L'uso della Palestre in oggetto è concesso a quelle Società che ne facciano richiesta all'Assessorato allo Sport del Comune, alle condizioni sotto indicate:

- Nella concessione delle Palestre saranno favorite le Società e Gruppi Sportivi affiliati a Federazioni Sportive, o ad Enti di Promozione Sportiva che svolgano attività organizzata.
 - L'uso degli impianti viene concesso sia per gli allenamenti che per eventuali manifestazioni: quali campionati, tornei ecc.
 - Le ore d'uso assegnate nei giorni festivi sono valide solo per lo svolgimento di campionati e tornei, e non per normali allenamenti.
 - Ogni Società, all'atto della richiesta d'uso della Palestra, dovrà indicare il nominativo dell'Accompagnatore responsabile della squadra che entrerà nella Palestra assegnata.
 - L'accesso al campo di gioco sarà consentito solo agli atleti ed allenatori in tenuta sportiva e con scarpette da ginnastica, oltre che ai dirigenti delle Società e Gruppi Sportivi.
 - Ogni Società dovrà fare buon uso degli impianti senza provocare danni o rotture.
 - Qualora tali eventi si verificassero, dovrà essere rimborsata al Comune la relativa spesa.
- Per i casi più gravi, potrà essere disposta la revoca della concessione.
- Non sono ammesse aggiunte o rimozioni agli impianti già esistenti, salvo precisa autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutentivo.
 - Chi ha impegnato la Palestra è tenuto a servirsene per i giorni e gli orari previsti.

In caso di impossibilità dovrà provvedere ad avvertire il personale di custodia con almeno un giorno di anticipo; diversamente verrà addebitata la spesa relativa al numero di ore previste per l'uso.

- Nel caso la Società rinunci all'uso parziale o totale della Palestra, il Dirigente responsabile dovrà darne immediato avviso al custode e, per iscritto, al Responsabile del Servizio Sport del Comune.
- Nell'assegnazione futura degli impianti, il Responsabile del Servizio Sport terrà debito conto del comportamento tenuto dai Dirigenti ed atleti relativamente al buon uso della Palestra concessa.
- Eventuali manchevolezze o controversie che dovessero insorgere durante l'uso della Palestra, dovranno essere segnalate (per iscritto) esclusivamente al responsabile del servizio sport.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alla Palestra a mezzo del responsabile, o di altri funzionari del Comune all'uopo delegati.
- L'Amministrazione Comunale, anche a mezzo dei propri funzionari o del Custode della Palestra, si riserva la facoltà di impartire altre disposizioni che si rendessero necessarie per il regolare uso dell'impianto.
- Qualora se ne ravvisasse la necessità, il responsabile del servizio sport si riserva il diritto di variare il calendario di assegnazione, dandone tempestivo avviso della variazione effettuata, alla Società interessata.
- Le Società che utilizzano le Palestre per incontri di campionato, debbono presentare il calendario delle gare al responsabile dell'ufficio sport, prima della data prevista per la prima gara.
- Le Società che intendono svolgere in palestra manifestazioni extra campionato od occasionali, sono tenute a farne richiesta prima della data prevista, al responsabile del servizio sport, che si riserva di concedere, di volta in volta, l'autorizzazione.

d) Spogliatoi e servizi

L'uso di spogliatoi e docce da parte dei fruitori dei campi da calcio dovrà avvenire con il massimo scrupolo e rispetto sia verso l'integrità degli impianti tecnologici, arredi, suppellettili e quant'altro presente nei locali, sia verso il contenimento e l'ottimizzazione dei consumi di luce, acqua, gas. Ogni danno o ammanco dovrà essere risarcito o restituito dall'autore per sé od eventualmente in solido con altri; in quest'ultimo caso si applicherà il principio di responsabilità oggettiva. Il referto di eventuali danni sarà trasmesso previa verifica e stima da redarsi con rapporto tecnico a cura degli uffici comunali.

Art. 2 - impianti sportivi comunali

1. L'Assessore allo Sport ed il responsabile del servizio si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la concertazione delle indicazioni di politica sportiva. Il servizio sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali di rispettiva competenza, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dal Responsabile del Servizio Sport.
3. Qualora dovessero essere definite le modalità d'uso o dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata all'Assessore allo Sport.
4. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il servizio patrimonio e il servizio sport. Questi ultimi provvedono a richiedere al Servizio Tecnico Manutentivo competente gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 3 - destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
- c) Istituzioni scolastiche
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

Titolo II

Concessione in uso per spazi e orari prestabiliti

Art. 4 - principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- Concessione in uso annuale o triennale
- Concessione per uso straordinario

3. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il Titolo III del presente Regolamento.

Art. 5 - concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Trevignano Romano.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
- c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno rispettivamente al Responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.

6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

7. Il Servizio Sport, programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno.

Art. 6 - concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal

caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Titolo III

Utilizzo dell'impianto

Art. 7 - uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. Il Custode permetterà l'accesso a tutti quegli utenti che avranno ottenuto il nulla-osta del Servizio Sport.
6. L'accesso agli spogliatoi, agli impianti e la successiva uscita deve avvenire nel rispetto dell'orario di prenotazione. La prenotazione di una o più ore, è da intendere escluso il tempo necessario per cambiarsi, farsi la doccia e ricambiarsi.
7. All'ora di entrata deve essere presente un dirigente (per le Associazioni), o un responsabile (per i gruppi non convenzionati), maggiorenne il quale: assieme al Custode prende atto dello stato degli spogliatoi e degli impianti; fa entrare i propri atleti; quando i giocatori sono in campo chiude a chiave lo spogliatoio; alla fine farà rispettare la puntualità di uscita dagli spogliatoi; e, qualora si riscontrassero danni, redigerà il "verbale di responsabilità" in presenza del Custode, facendosi carico della sostituzione e/o riparazione di arredi o attrezzature danneggiate.
8. Il Custode in qualsiasi momento può chiedere le generalità degli utenti e allontanare coloro che non osservano il regolamento.
9. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare, oltre che il presente regolamento, anche i vari avvisi esposti presso gli impianti sportivi.
10. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
11. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
12. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
13. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 8 - pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 9 - divieto di subconcessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o Titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 11 - installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto

Art. 12 - tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto formale alla definizione delle tariffe, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 26.4.1983, n° 131 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art. 13 - Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Provincia di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA di C.C. N. 14 DEL 01/03/2004

UFFICIO ISTRUTTORE: TECNICO MANUTENTIVO

ASSESSORE ISTRUTTORE: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO.

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO:

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
(P.I. Giancarlo Torregiani)

Trevignano Romano, li 26.02.2004

UFFICIO RAGIONERIA

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Riccardo Rapalli)

Trevignano Romano, li 26.02.2004